

**COMUNE DI
CASTELL'UMBERTO**

Provincia di Messina

Regolamento per la concessione di contributi,
di cui all'art. 13
della L.R. n. 10 del 30/4/91

Regolamento per la concessione di contributi,
di cui all'art. 13 della L.R. n. 10 del 30/4/91


Il presente Regolamento, composto da n. 22 articoli, è
stato approvato dal Consiglio Comunale il 26-09-2007 con
atto n. 32

La citata deliberazione è stata pubblicata all' Albo
Pretorio dal
05-10-2007 al 20-10-2007

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all' Albo
Pretorio dal 22-10-2007 e vi è rimasto fino al 06-11-2007

E' divenuto esecutivo il 07-11-2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico SPALLINO



Regolamento per la concessione di contributi, di cui all'art. 13 della L.R. n. 10 del 30/4/91

Il presente Regolamento, composto da n. 22 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 26-09-2007 con atto n. 32

La citata deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio dal 05-10-2007 al 20-10-2007

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all' Albo Pretorio dal 22-10-2007 e vi è rimasto fino al 06-11-2007

E' divenuto esecutivo il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Enrico SPALLINO

COMUNE DI CASTELLUMBERTO (ME)

Pubblicato all'Albo di questo Comune
il 22/10/2007
Ritirato il 07/11/2007
N° 506 Il Maresciallo Comunale
Trada

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, regola la concessione di sovvenzioni e contributi, disciplina procedure, criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, in favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati feste ed Enti Pubblici che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, nonché, in favore di privati cittadini, per favorire il superamento di disagio economico, individuale e familiare e dell'emarginazione sociale.

ART. 2 – OBIETTIVI

L'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di benefici economici:

- a) La eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) La fruizione delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale;
- c) La protezione, la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o, di fatto, non vi provvedano coloro ai quali la legge attribuisce tale compito;
- d) L'Amministrazione comunale concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al presente regolamento ai soggetti nello stesso indicati, che operano senza fini di lucro a prescindere dal fatto che nello Statuto vi sia la previsione o meno del fine di lucro nei seguenti settori:

- sviluppo economico
- turistico
- culturale
- pubblica istruzione
- sportivo
- socio-assistenziali
- ambiente

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici hanno le seguenti caratteristiche:

- a) Sono attribuibili anche in via preventiva ma erogabili subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite
- b) Sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale che può:
 - Valutare la richiesta al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire ed alle spese da sostenere

- Pronunciare la revoca o la decadenza del beneficio, qualora di questo non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso.
- c) Sono soggetti, nell'atto di concessione, ad eventuali clausole e condizioni, alle quali l'erogazione viene subordinata.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

I beneficiari debbono essere residenti nel Comune di Castell'Umberto o aventi sede legale ed operativa da almeno un anno e l'attività svolta nell'ambito comunale deve essere di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.

Possono beneficiare di contributi anche Associazioni che non abbiano sede nel Comune, purché la manifestazione si svolga sul territorio comunale ed abbia finalità coincidenti con quelle dell'Amministrazione.

CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 5 - CRITERI DI EROGAZIONE

Il Comune può concedere sovvenzioni a: enti pubblici o privati e ad organizzazioni e/o associazioni che hanno finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, società sportive, scuole ed istituti d'istruzione e cultura, tutela del patrimonio ambientale e culturale locale, ai comitati per i festeggiamenti del S. Patrono S. Vincenzo Ferreri, Maria S.S. Annunziata e S. Francesco, ivi comprese le spese per la fornitura straordinaria dell'energia elettrica, al fine di assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività purché con finalità ad interesse pubblico coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

Agli stessi soggetti sopra esposti e per le stesse finalità possono essere concessi contributi e prestazioni finalizzate all'organizzazione ed allo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative d'interesse pubblico.

Può concedere, se richiesto, il "Patrocinio" anche, nella fattispecie di agevolazioni consentite dalla legge in materia di pubbliche affissioni per le manifestazioni che hanno attinenza con le finalità e con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Onere per il richiedente è la dicitura d'apporre sui manifesti "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Castell'Umberto".

ART. 6 - CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE

I contributi e le sovvenzioni possono essere erogati solo a quelle società che promuovono attività professionistiche e/o dilettantistiche, per conto dell'Amministrazione e che svolgono iniziative finalizzate alla organizzazione di specifiche attività (di promozione culturale, turistica, religiosa, ambientale, locale, artigianale, sportivo.....)

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste debbono essere redatte in carta semplice e presentate al Protocollo di questo Ente.

Le istanze degli Enti Pubblici e privati, delle Associazioni e delle Istituzioni, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante, il quale dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento.

Le istanze devono indicare il tipo di beneficio economico richiesto ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento.
- b) Preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di Enti Pubblici e privati
- c) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- d) Conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso
- e) Dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso ed in quello precedente, siano stati assegnati all'Ente, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo.
- f) Copia del codice fiscale e della partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti.
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative per l'ottenimento di contributi pubblici
- h) Indicazione della persona, con relativo codice fiscale, abilitata alla riscossione per conto dell'Ente, ovvero, indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento
- i) Eventuale elenco dei soci, qualora si tratti di associazione.
- j) La tipologia dell'iniziativa promossa dovrà essere senza fini di lucro, a prescindere dal fatto che nello Statuto vi sia la previsione o meno del fine di lucro, nonché ad interesse Generale.

Le richieste, la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quella indicata nel precedente comma, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione, non sono accolte.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La Giunta Comunale, esaminata la proposta del responsabile del procedimento, delibera l'entità del beneficio economico da concedere.

La concessione di un beneficio economico di qualsiasi tipo, non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

Per ottenere la liquidazione, il beneficiario dovrà presentare, entro 30 gg. dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività, la seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa
- b) Rendiconto della gestione corredato dalle copie delle fatture, quietanzate, a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta.

- c) Indicazione delle sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni ottenuti da parte di enti pubblici e privati.
- d) Dichiarazione del Legale Rappresentante che le fatture presentate, in originale o in copia conforme, saranno o meno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.
Qualora il rendiconto evidenzia una contrazione dei costi, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale.
Nessun beneficio economico potrà essere concesso a chi non abbia provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario precedente.

ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO ECONOMICO

Decadono dal beneficio economico, concesso a norma del presente regolamento, i destinatari che:

- a) Non realizzino l'iniziativa o l'attività, oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. Nel caso in cui l'iniziativa venga svolta parzialmente, l'erogazione della sovvenzione o del contributo, viene ridotta rispetto a quanto inizialmente stabilito.
- b) Non presentino la documentazione nel termine prescritto, senza giustificato motivo.

CAPO III - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SCOLASTICA

ART. 10 - BUONI MENSA E BORSE DI STUDIO

Le famiglie con un nucleo composto da 5 o più persone e/o famiglie in stato di bisogno, con figli frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e media inferiore, che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, potranno presentare istanza al protocollo di questo Ente, per la concessione di buoni mensa. Per accedere a questa forma di intervento, l'istanza deve essere debitamente documentata e la misura del beneficio sarà commisurata alla situazione reddituale complessiva del richiedente, calcolata come indicato negli articoli 19 e 20, tranne per i casi eccezionali.

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura, possono essere annualmente istituite, in base alle disponibilità di bilancio, delle borse di studio a favore degli studenti, residenti in questo Comune, che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con un giudizio di "ottimo" e il Diploma di Scuola Media Superiore con una votazione di "100/100". Il numero delle borse di studio e l'importo da erogare per ogni singola scuola, verrà stabilito dalla G.M. e reso pubblico con apposito Bando affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg. consecutivi. Successivamente, le attribuzioni verranno disposte dalla G.M.

CAPO IV - SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

ART. 11 - TRASPORTO ANZIANI EXTRAURBANO

L'accesso del servizio di trasporto anziani è gratuito per coloro che non superano l'importo annuo della fascia esente ai fini IRPEF maggiorata del 20% per anziano unico componente il nucleo familiare, per anziani, invece, facenti parte di nuclei familiari con più titolari di reddito, il limite per la gratuità è determinato dal doppio della fascia esente maggiorata del 20%.

CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 12 - FINALITÀ

Il presente capo disciplina, nell'ambito dei principi dettati dalla Legge 22/86 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 328/2000, gli interventi socio-assistenziali destinati ai cittadini che ne manifestino il bisogno, al fine di favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

Gli interventi socio-assistenziali si articolano in:

- a) Assistenza economica straordinaria
- b) Assistenza economica finalizzata
- c) Forme di interventi concernenti l'assistenza economica per nuclei con minori (Madri Naturali ex ENAOLI)

ART. 14 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento economico "*una tantum*" rivolto a persone sole o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, etc.);
- c) stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- d) intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;

e) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e l'entità del contributo sarà commisurata alla situazione reddituale complessiva del richiedente, calcolata secondo quanto stabilito negli articoli 19 e 20.

L'importo del contributo non potrà comunque superare un importo massimo di E. 1.000,00, per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori a quelli indicati nel minimo vitale, tranne che per particolari situazioni collegate a gravi avvenimenti che mettono in crisi i bisogni familiari.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario da altri Enti, non hanno diritto di usufruire nello stesso anno solare, di eventuale contributo *una tantum*.

ART. 15 - ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

L'assistenza economica finalizzata consiste in forme di interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, predisponendo e definendo alcune attività volte al superamento di un disagio sociale ed economico.

Si prevedono, pertanto, delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori, sulla base di progetti predisposti dall'Ente, a condizione che la situazione reddituale corrisponda ai parametri stabiliti negli articoli 19 e 20, fatti salvi eventi eccezionali, sui quali deciderà la Giunta.

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;
- Pulizia straordinaria delle vie e delle piazze in particolare dopo momenti di festività cittadina.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza economica finalizzata, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della comunità.

Il compenso forfettario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

Per i soggetti avviati a detto servizio l'Ente provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato un solo componente maggiorenne, Ad ogni soggetto inserito nel programma di assistenza economica "finalizzata" verrà erogato un contributo la cui entità non può superare la somma di €. 600,00 in ragione di un massimo di 120 ore a progetto e per non più di un turno nell'arco dell'anno.

L'Ente ogni anno, previa pubblicazione di avviso pubblico, renderà noto il numero dei soggetti che intende avviare in dette attività.

I soggetti che presenteranno istanza verranno inseriti in elenco secondo la seguente graduatoria:

1. assenza di reddito	Punti 10
2. reddito non superiore alla fascia esente	Punti 5
3. stato di disoccupazione del capo famiglia	Punti 5
4. coniuge convivente disoccupato e senza reddito	Punti 3
5. familiari a carico	Punti 2
6. grave malattia invalidante propria o di un familiare convivente o a carico	Punti 3
7. case in affitto	Punti 2
8. assenza del coniuge perché deceduto	Punti 3

A parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo della richiesta al protocollo dell'Ente.

L'Ente in qualsiasi momento, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, potrà sospendere l'erogazione del beneficio, per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito, oppure a seguito di motivato inadempimento da parte di quest'ultimo.

Ogni intervento è subordinato alle risorse finanziarie dell'Ente e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti il compenso calcolato, si procederà, equamente in percentuale, ad una riduzione.

ART. 16 - ATTIVITÀ DI VERIFICA

L'Ufficio Servizi Sociali sarà depositario del calendario di servizio e del registro delle presenze, nonché dell'attuazione del progetto.

ART. 17 - FORME ALTERNATIVE DI ASSISTENZA

Il Responsabile del procedimento, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, può disporre, quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione economica, l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto da consumare in negozi di generi alimentari o in farmacia)-buoni pasto.

ART.18-CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA FAMIGLIA (Madri Naturali e Ex ENAOLI)

L'assistenza economica straordinaria e per servizio sostitutivo della famiglia, viene erogata secondo i seguenti criteri:

- a) Per i minori illegittimi soggetti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre naturale, che provvede direttamente al mantenimento del minore, viene erogato un contributo annuo straordinario fino al compimento del

18° anno di età. L'entità del beneficio, in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, di volta in volta verrà stabilito con delibera di Giunta Municipale.

- b) Per i minori orfani, l'entità del contributo economico da erogare, in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, di volta in volta verrà stabilito con delibera di Giunta Municipale.

Per accedere a queste forme di assistenza, punti 1 e 2, i requisiti di reddito da possedere dovranno essere quelli stabiliti con gli art. 19 e 20.

In ogni caso, i contributi, saranno erogati a seguito proposta del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 19 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Il minimo vitale viene individuato, come parametro di riferimento per gli interventi descritti nel presente capo, ai sensi del D. L.vo n. 109/98 e del D. L.vo n. 130/2001, così come segue:

<u>Numero componenti nucleo familiare</u>	<u>Fascia di reddito</u>
1	Importo ass. soc. INPS
2	Importo ass. soc. INPS X 1,57
3	Importo ass. soc. INPS X 2,04
4	Importo ass. soc. INPS X 2,46
5	Importo ass. soc. INPS X 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente, di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà annualmente rivalutato, in base all'indice ISTAT.

ART. 20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli componenti del nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio, come le pensioni di invalidità, unica eccezione è rappresentata dalla indennità di accompagnamento.

Ai sensi del D. L.vo n. 109/98 e del D. L.vo n. 130/2002, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dall'attestazione ISE.

ART. 21 - RECUPERO DEI BENEFICI INDEBITI

Ai sensi del vigente regolamento comunale, per i controlli sulle autocertificazioni prodotte dai richiedenti, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvede, a

fine anno, alla presenza del Dirigente dell'Area e dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 10% di tutte le istanze riscontrate positivamente.

Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, gli stessi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto, in unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.

ART. 22 - NORME FINALI

Il presente regolamento, sostituisce quelli precedentemente approvati.

Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – OBIETTIVI	2
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI BENEFICI ECONOMICI	2
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI	3
CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	3
ART. 5 - CRITERI DI EROGAZIONE	3
ART. 6 - CONTRIBUTI A SOCIETA'À SPORTIVE	3
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE	4
ART. 8 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	4
ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO ECONOMICO	5
CAPO III - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SCOLASTICA	5
ART. 10 - BUONI MENSA E BORSE DI STUDIO	5
CAPO IV - SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI	6
ART. 11 - TRASPORTO ANZIANI EXTRAURBANO	6
CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	6
ART. 12 - FINALITÀ	6
ART.13-ARTICOLAZIONE FORME DI INTERVENTO ECONOMICO	6
ART. 14 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	6
ART. 15 - ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA	7
ART. 16 - ATTIVITÀ DI VERIFICA	8
ART. 17 - FORME ALTERNATIVE DI ASSISTENZA	8
ART.18-CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA FAMIGLIA (Madri Naturali e Ex ENAOLI)	8
ART. 19 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE	9
ART. 20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO	9
ART. 21 - RECUPERO DEI BENEFICI INDEBITI	9
ART. 22 - NORME FINALI	10